



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

SENT. m. 13
N° 6/2024 G. Liq. Coni.
N° 92 CRONOL.
N° 14 REPERT.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 2 /2-1/2024 P.U. – **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del SOVRAIDENBITATO**
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 16 gennaio 2024 dalla parte **MARCELLO FIZZANI** (C.F. FZZMCL70L29G141N) rappresentata e difesa dall'avv. GERMANO NUZZO (c.f. NZZGMN72M04C632U);

vista la documentazione prodotta e relazione del professionista nominato dall'OCC dott. Marco Centurione; ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. MARCELLO FIZZANI ricorre in proprio quale dipendente ex ex titolare di impresa edile cancellata dal RR.II. il 31.05.2016 e non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. Centurione e datata 12 gennaio 2024, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d). Dal 2009, mese di coniugio settembre, i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni;
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua e della propria famiglia, non possedendo alcun bene immobile né alcun automezzo o eseguito compravendite nell'ultimo quinquennio.



Attualmente l'istante Fizzani Marcello è assunto a tempo indeterminato dal 10/09/2018 dalla società 3C AEDIFICATORIA S.R.L. (C.F. 02167530514). Il coniuge, Sig.ra Recchia Maria Concetta è assunta a tempo indeterminato dalla società TASSO S.R.L. (C.F. 02465070692).

- 6) Come emerge dalla relazione e documentazione il debito è complessivamente pari ad euro 304.531,19, per l'intero assunto, con rango chirografario nei confronti della PURPLE SPV srl.
Le spese in privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. vengono determinate in euro 1337,41 per compenso OCC ed euro 500,00 per oneri tenuta conto da porre in prededuzione ex art 6 CCI. Restano non determinati i compensi del legale proponente, neppure pattuiti dal ricorrente e/o allegati con l'effetto di dover provvedere fuori della procedura alla rifusione eventuale senza tener conto delle somme da porre a disposizione dei creditori di cui alla omologa.
- 7) Dalla relazione del professionista nominato dall'OCC emerge un fabbisogno familiare di euro 3.157,04 mensili, come da indici ISTAT in relazione al nucleo familiare costituito da coppia con 2 figli.
Invero con decreto del 6 marzo 2024 questo Giudice delegato ha chiarito che il fabbisogno da porre a carico della massa dei creditori FIZZANI MARCELLO è pari alla sola metà di quello indicato, essendo anche la moglie titolare di autonomo reddito e contribuendo essa al fabbisogno familiare. Quanto alla determinazione delle somme da apprendere resta la determinazione sul netto entro i limiti di legge.
- 8) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 9) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 10) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

Essa risulta quantificata in euro 304.531,19, per l'intero assunto, con rango chirografario nei confronti della PURPLE SPV srl.

Le spese in privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. vengono determinate in euro 1337,41 per compenso OCC ed euro 500,00 per oneri tenuta conto da porre in prededuzione ex art 6 CCI

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 4 persone e la contribuzione della moglie del ricorrente, RECCHIA MARIA CONCETTA, sono stimate in € 1.550,00 circa con eccedenza da accantonare per le esigenze di pagamenti della procedura cui ricorre.

L'attivo a disposizione della procedura:

Eccedenza rispetto agli emolumenti mensili detratta la quota per il mantenimento suo e del nucleo familiare

Il ricorrente ha indicato il termine di tre anni quale termine di durata della Procedura

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:



NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. Marco Centurione, con studio in LANCIANO (CH) Via del Verde n. 6 in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di

- quanto necessario al ricorrente ed esigenze familiari quantificato in € 1.550,00 al momento della ammissione

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;



d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DETERMINA

in € 1.550,00 la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII e nel rispetto dei limiti di cui al comma 4 del medesimo articolo

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 23/03/2024

Il Presidente
dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

